

Attualità

Un recente pronunciamento della Cassazione cambia di nuovo le regole

Divorzio, torna il criterio del tenore di vita


Per la quantificazione dell'assegno al coniuge "debole" bisogna considerare diversi fattori, inclusi la durata del matrimonio e l'età del richiedente. I pareri degli avvocati

Gabriella Fascetta
Roma - Luglio

L'assegno divorzile è di nuovo tornato al centro del dibattito, stavolta con il pronunciamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione che - con la sentenza 18287/2018 - reintroducono il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio per quantificare l'entità dell'assegno. I criteri per la concessione dell'assegno saranno dunque "compositi", e cioè si andrà a valutare caso per caso sulla base di diversi fattori. Si mette così, almeno per ora, la parola "fine" a un caso giurisprudenziale nato poco più di un anno fa, quando la cosiddetta sentenza Grilli, intervenendo sul caso del divorzio tra un ex ministro e sua moglie, aveva definitivamente cancellato ogni riferimento al tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio come criterio per la quantificazione dell'assegno di "mantenimento".

«Una rivoluzione epocale»

«Una rivoluzione epocale: in sintesi, secondo la Suprema Corte, per ottenere un assegno divorzile il coniuge richiedente non doveva godere di redditi propri, di qualsiasi natura, che garantissero l'autosufficienza economica», commenta con *Verò* Marco Meliti, avvocato matrimonialista e presidente dell'associazione Diritto e psicologia della famiglia. «È stato un cambio di rotta improvviso che, però, ha immediatamente sollevato moltissimi dubbi e perplessità anche



CONTROVERSIE

Di recente, un pronunciamento della Cassazione ha reintrodotta il criterio del tenore di vita nei casi di richiesta di assegno per i divorzi. Nei riquadri, gli avvocati Marco Meliti e Micaela Ottomano.

nei giudici di merito, i quali, non a caso, avevano spesso applicato in maniera difforme e contrastante i nuovi criteri dettati dalla Corte di Cassazione», prosegue Meliti. «Se ci pensiamo bene, un'impostazione di questo genere rischiava di far fare dei passi indietro alla questione femminile, ponendo nuovamente la donna in una posizione di subalterità economica e vanificando, così, l'affermazione del principio di uguaglianza tra il lavoro casalingo e quello professionale».

Il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile a quelle donne che, magari dietro richiesta del marito in carriera, avevano rinunciato alle proprie ambizioni lavorative per

dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli, rischiava di essere troppo penalizzante, soprattutto nei contesti nei quali il matrimonio aveva avuto una lunga durata. Inoltre, non sembrava nemmeno plausibile pensare che una donna, magari in età avanzata, potesse ricollocarsi facilmente in un contesto lavorativo dove nemmeno i nostri giovani riescono a trovare spazio.

Questa nuova pronuncia delle sezioni unite, sottolineando il fatto che i principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà permangono anche dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, tenta di riequilibrare la condizione delle parti, anche in relazione al contesto sociale nel quale vivono. Infatti, «secondo la

Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale», ci spiega l'avvocato Micaela Ottomano, esperta di Diritto di famiglia e delle assicurazioni. «In sintesi», aggiunge Ottomano, «nel decidere sulla richiesta di un assegno divorzile da parte del coniuge "debole", i giudici devono tenere conto di molteplici aspetti, tra cui la durata del matrimonio, l'età del coniuge richiedente e il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune della coppia».